458/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80660 del registro di segreteria, da XX (C.F. omissis) nato a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente in Via omissis n. omissis – rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Leo e Massimiliano Lunghi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo legale, in Frosinone via Adige 41;

*CONTRO*

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del l.r. pro-tempore, sede legale Via Ciro il Grande 21 e sede Frosinone Piazza Gramsci 5, rappresentato e difeso dall'Avvocato Flavia Incletolli, con il

quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;

per la declaratoria dell'illegittimità/inefficacia della comunicazione INPS del 15-08-2024 di indebito per il 2020-2022, contestato di € 13.450,77 netti maturato sulla pensione di reversibilità in godimento del periodo gennaio 2020-2024, asseritamente formatosi per applicazione dell'art.1, co. 41 legge n. 335/1995 -tab. F.- relativamente alle annualità 2020-2022 per tardività;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'avv. Chiara Leo per il ricorrente e l'avv. Andrea Botta per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il Sig. XX è titolare, oltre che di pensione di vecchiaia, anche di pensione di reversibilità dal 1-11-2019, quale coniuge superstite.

2. Con nota del 15-8-2024, l'INPS ha contestato un debito pari ad euro € 13.450,77 netti, a titolo di pensione di reversibilità, per il periodo dal 01.01.2020 al mese di agosto 2024, ricalcolata in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 41, L. n. 335/95 e dalla Tab.F. L'interessato, di

contro, ritiene che la richiesta di restituzione dell'indebito, nello specifico limitatamente alle annualità del 2020, 2021 e 2022 sia illegittima, inefficace parzialmente e tardiva, alla luce dalla giurisprudenza della Cassazione, che richiama, sottolineando che l'INPS era a conoscenza dei redditi del pensionato, peraltro titolare anche di pensione propria. Richiama al riguardo anche la legge n.335/1995 e la legge n.412/1991, sostenendo che i requisiti reddituali devono essere verificati entro l'anno successivo. Chiede quindi di accogliere il ricorso, con vittoria di spese.

3. L'INPS si è costituito, chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, di condannare parte ricorrente al pagamento della diversa somma eventualmente dovuta. Con vittoria di spese.

Ha poi precisato che la sede amministrativa ha provveduto ad effettuare la ricostituzione della reversibile e ha proceduto con la richiesta di restituzione delle somme oggetto di impugnazione, solo nel momento in cui INPS ha avuto piena contezza delle situazioni reddituali influenti sulla pensione ai superstiti. Circostanza questa avvalorata dalla

parziale dichiarazione resa dal Sig. XX nella domanda di reversibilità circa i redditi percepiti. Infatti, il ricorrente si era limitato semplicemente ad indicare in domanda i redditi derivanti dalla casa di abitazione nonché da altri immobili, senza specificare nulla in merito ai redditi da pensione.

A supporto motivazionale ha richiamato la normativa e la giurisprudenza in materia.

4. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto.

5. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. L'odierna fattispecie concerne un presunto indebito pensionistico, scaturito dall'applicazione della tabella F di cui alla legge 335/1995 per il superamento dei limiti di parziale cumulabilità della pensione di reversibilità con altri redditi.

Al riguardo va osservato che l'art. 1 comma 41 della citata legge prevede che "*…gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F*".

I riscontri dell'INPS sono contemplati nell'articolo

13, comma 2 della legge n. 412/1991, il quale dispone che l'Istituto deve procedere annualmente "*alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*". L'art. 35 del DL 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, ha integrato la disciplina di cui alla legge n. 412/1991 sia per quanto riguarda il periodo di riferimento dei redditi, sia per la modalità di dichiarazione di questi ultimi.

In seguito delle modifiche introdotte al comma 8 dell'art.35 del D.L.207/2008 ad opera dell'art.13 comma 6 della legge n. 122 del 30.7.2010, il legislatore ha previsto che "*Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e*

*integrazioni*". In altri termini, quindi, per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario Centrale dei Pensionati (i redditi da pensioni dirette INPS e altri enti previdenziali), mentre rilevano i redditi conseguiti nell'anno precedente di natura diversa dai primi, desunti dalle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate e pertanto definitivi, proprio per garantire la certezza dei dati reddituali. Ai fini del corretto inquadramento della questione, è necessario far riferimento ai principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte - SSRR/4/2008/QM, che in sede nomofilattica ha espresso il principio di diritto in materia di recupero di ratei pensionistici, indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui alla citata tab. F. L'Organo di nomofilachia ha affermato che l'accertamento della sussistenza di un limite legale al cumulo integrale del trattamento di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario non richiede l'adozione di un provvedimento formale, ma comporta esclusivamente l'adeguamento del trattamento economico concretamente erogato ad un valore

percentuale -imposto per legge- che di per sé non altera i termini essenziali di riferimento del rapporto obbligatorio, fissati ai sensi del citato art. 88 del DPR 1092/1973 e che, a sua volta, non preclude successivi mutamenti, qualora nelle consecutive annualità si verifichino e siano accertate modifiche nella composizione del nucleo familiare e/o nell'ammontare della capacità reddituale del beneficiario rilevanti ex art. 1, comma 41 citato. Non necessita una motivazione precipua nel provvedimento di recupero, perché i redditi, al netto della reversibile e del reddito prima casa, sono noti al percipiente, così come le percentuali di abbattimento della pensione di reversibilità previsti dalla norma ed aggiornati periodicamente. L'INPS desume le informazioni dall'Agenzia delle Entrate, nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dalle comunicazioni obbligatorie del soggetto. L'accertamento e il recupero di erogazioni pensionistiche indebite costituisce per l'Amministrazione un obbligo di legge, con il solo limite del legittimo affidamento del percipiente.

7. In ordine al fattore tempo, come affermato dalla menzionata giurisprudenza della Corte (citata SSRR n. 4/2008/QM) le verifiche sui redditi finalizzate

all'applicazione dei limiti di cumulabilità sopra citati, in mancanza di diretta comunicazione da parte del pensionato, possono essere effettuate solo a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale, l'anno successivo a quello di produzione del reddito. Si evidenzia che le Sezioni Riunite hanno sottolineato che va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429, disposizioni che prevedono, in caso di procedure automatizzate, il carattere provvisorio delle liquidazioni disposte con tali modalità sino allo spirare del termine di un anno, impregiudicata l'azione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte, stante la necessità di "tempi tecnici" per l'effettiva acquisizione e per l'immissione nei circuiti contabili di dati reddituali prodotti a fini previdenziali. In ragione dei tempi tecnici, l'annualità decorre dall'anno solare successivo all'acquisizione dei dati. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile per l'INPS la consultazione dei modelli reddituali, tramite specifico applicativo l'anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. A decorrere da tale

momento, l'Ente ha necessità di tempi tecnici di lavorazione, indicati dalla giurisprudenza ragionevolmente in 1 anno. Quindi la verifica sulla pensione di reversibilità anno x va effettuata entro l'anno x+3. Dal 2020 occorre considerare che in ragione dell'emergenza epidemiologica sono state autorizzate proroghe per agevolare l'adempimento dichiarativo degli interessati (come risulta nelle comunicazioni presenti sul sito INPS) e quindi anche verosimilmente nella lavorazione dei fascicoli amministrativi collegati a dette dichiarazioni.

8. Applicando detti principi all'odierna fattispecie, va considerato che la normativa che prevede, in caso di procedure automatizzate, il carattere provvisorio delle liquidazioni disposte con tali modalità sino allo spirare del termine di un anno, che comunque non pregiudica, anche dopo tale termine, l'azione per il recupero delle somme indebitamente corrisposte, fa salva la buona fede del percipiente, che, se provata, determina l'irrecuperabilità dell'indebito.

Nello specifico, la nota di ripetizione d'indebito è stata trasmessa nel 2024 e, quanto alle tempistiche per l'annualità 2020, ed in ragione dei tempi tecnici, il termine ha iniziato a decorrere dall'anno solare

successivo all'acquisizione dei dati acquisiti dall'INPS, e quindi la nota di indebito risulta tardiva. Di contro, sicuramente inviati nei termini risultano pertanto l'accertamento e la richiesta di restituzione dell'indebito relative al 2021 e 2022, oggetto dell'odierno ricorso, e ovviamente anche il 2023 e 2024 non oggetto invece di dissenso.

Non sono prospettate altre contestazione in ordine ai dati reddituali ed ai conteggi sulle annualità.

9. Va tenuto in debito conto, infine, che la Corte costituzionale ha delineato i nuovi criteri relativi all'erogazione delle pensioni ai superstiti, nei casi in cui siano applicabili i limiti di cumulabilità di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335. Al riguardo, la sentenza della Corte 30 giugno 2022, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo e del quarto periodo del comma 41, articolo 1, della legge 335/1995 e della tabella F, dove si specifica che in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non è previsto per i superstiti un tetto alle decurtazioni del trattamento, causate dal possesso di un reddito aggiuntivo (circolare INPS 22 dicembre 2023 n.108). In sostanza, la Corte costituzionale ha ritenuto

necessario introdurre un tetto alle decurtazioni del trattamento di reversibilità che sono cagionate dal possesso di un reddito aggiuntivo, affermando che la decurtazione effettiva della pensione non può essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

10. Occorre tener presente infine da parte dell'INPS, nel recupero dell'indebito dal 1°gennaio 2020, quanto disposto dall'art. 150 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che indica le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, prevedendo che quanto segue: "*Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili*".

1. Tutto ciò premesso, il ricorso è parzialmente accolto. Per l'effetto l'INPS è condannato a conguagliare la somma relativa all'indebito del 2020 con quanto dovuto, restituendo, ove occorra, quanto trattenuto.

2. Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza. Nulla per le spese del

giudizio stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Per l'effetto l'INPS è condannato a conguagliare la somma relativa all'indebito del 2020 con quanto dovuto, restituendo, ove occorra, quanto trattenuto.

Le spese sono compensate. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così disposto in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.10.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.10.2025 11:51:29
GMT+01:00